

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 28 MAGGIO 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 22

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 4 MAGGIO 2001 - N. 514 [1.8.0]
 Nomina di due componenti effettivi nel collegio sindacale del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico
 e produttivo dell'artigianato e delle piccole imprese - CESTEC s.p.a. 1725

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 9 MAGGIO 2001 - N. 10566 [1.8.0]
 Nomina del sig. Roberto Ferrario quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
 Artigianato e Agricoltura di Varese, in sostituzione del sig. Alberto Spotorno, dimissionario 1725

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 22 MAGGIO 2001 - N. 11747 [2.2.1]
 Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Pro-
 gramma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area dello scalo ferroviario di-
 smesso di Porta Vittoria nel territorio del comune di Milano 1725

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 23 MAGGIO 2001 - N. 11855 [2.2.1]
 Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 2 e 7 della l.r. n. 14 del 15
 maggio 1993 dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palaten-
 da», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo 1726

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000 - N. 6/2293 [1.8.0]
 Nomina del sig. Renato Filisetti quale componente effettivo del consiglio di amministrazione della fonda-
 zione «Orchestra stabile di Bergamo - G. Donizetti» 1727

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000 - N. 6/2294 [1.8.0]
 Nomina del dott. G. Paolo Barcella quale componente effettivo del consiglio dei revisori dei conti della
 fondazione «Orchestra stabile di Bergamo - G. Donizetti» 1727

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 DICEMBRE 2000 - N. 7/2609 [5.3.5]
 Azienda Agricola Della Rovere, con sede legale in Parabiago (MI), via Mons. Pogliani, 5 - Approvazione del
 progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di compostaggio di rifiuti spe-
 ciali non pericolosi e di messa in riserva e riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi, sito in
 Uboldo (VA) - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92 e art. 6 del d.P.R. 203/88 1727

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 GENNAIO 2001 - N. 7/3050 [5.3.5]
 Autorizzazione alla ditta Odierna Scavi e Costruzioni s.n.c. con sede legale in Vigevano (PV), via Cascina
 Barbavara n. 56, all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti inerti
 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 1733

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 GENNAIO 2001 - N. 7/3055 [5.3.5]
 Ditta Mafra s.n.c. di Fracassi Guerino & C. con sede legale in Truccazzano (MI) - viale Montenero n. 27/B
 - Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'ampliamento e riorganiza-
 zione dell'impianto di ammasso e trattamento carcasce di veicoli a motore, rimorchi e simili posto a
 confine tra i comuni di Truccazzano (MI) e Melzo (MI) con accesso dal comune di Truccazzano - viale
 Montenero n. 27/B, già autorizzato con d.g.r. n. 6/37075 del 29 giugno 1998 - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5
 febbraio 1997, n. 22 1734

l'Accordo di Programma sottoscritto a Milano in data 27 marzo 2001 dal presidente e dall'assessore al territorio e urbanistica della Regione Lombardia, dal sindaco e dall'assessore allo sviluppo del territorio e arredo urbano del comune di Milano, avente ad oggetto il Programma Integrato di Intervento finalizzato all'attuazione interventi di riqualificazione urbana nell'ambito dell'area dello scalo ferroviario dismesso di Porta Vittoria, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso l'Unità Organizzativa Piani e Programma Urbanistici, Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il presidente
l'assessore al territorio e urbanistica:
Alessandro Moneta

[BUR2001014]

D.P.G.R. 23 MAGGIO 2001 - N. 11855

[2.2.1]

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 2 e 7 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli Accordi di Programma»;

Vista la nota pervenuta il 10 marzo 2000 con la quale il sindaco del comune di Bergamo ha promosso l'avvio della procedura per addvenire ad un Accordo di Programma con la Regione Lombardia relativo alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto, nonché alla definizione dell'assetto urbanistico delle aree limitrofe di proprietà dell'amministrazione Provinciale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 900 del 3 agosto 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 28 settembre 2000, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, per l'approvazione nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi, ai sensi l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Visto il decreto n. 4294 del 27 febbraio 2001 con il quale la Direzione regionale competente ha determinato l'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale del progetto in argomento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/3985 del 23 marzo 2001, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda» di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo;

Rilevato, che in data 30 marzo 2001 l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, l'Assessore all'Urbanistica del comune di Bergamo e il Presidente della Provincia di Bergamo hanno sottoscritto l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo;

Considerato che il Consiglio Comunale di Bergamo, con deliberazione n. 121613 del 9 aprile 2001 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che nell'Accordo di programma è stabilito che, a seguito della ratifica dell'adesione del Sindaco del comune di

Bergamo l'Accordo sarebbe stato approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dall'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 2 della legge regionale n. 14 del 16 maggio 1993 l'Accordo di Programma sottoscritto a Bergamo in data 30 marzo 2001, dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dall'Assessore all'Urbanistica del comune di Bergamo e dal Presidente della Provincia di Bergamo avente ad oggetto la realizzazione di una struttura polivalente «Palatenda», di impianti sportivi e relative attrezzature di supporto situate in Comune di Bergamo, dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso, l'Unità Organizzativa Piani e Programma Urbanistici Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

2. di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il Presidente
l'assessore al Territorio e Urbanistica
Alessandro Moneta



COMUNE DI BERGAMO
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
Servizio Pianificazione Attuativa

Accordo di Programma

P **Alatenda** **Accordo di Programma**

ACCORDO DI PROGRAMMA promosso dal
COMUNE DI BERGAMO e dalla PROVINCIA DI
BERGAMO per la REALIZZAZIONE DI STRUTTURA
POLIVALENTE "PALATENDA", DI IMPIANTI
SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE E PER LA
DEFINIZIONE DELL'ASSETTO URBANISTICO
DELLE LIMITROFE AREE SITUATE IN VIA GLENO
IN BERGAMO.

Testo **Palatenda**Adp

07/03/2001

Segreteria Tecnica Comune di Bergamo
Arch. Gianluca Della Mea
Arch. Marina Zambianchi


SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Dot. Ing. DI S. MINAZZI

Approvato con deliberazione consiliare
in data 09/04/2001 N. 72/I 21613 P.G.

PARTE PRIMA

ELEMENTI GENERALI

ART. 1 PREMESSE	4
ART. 2 OBIETTIVI GENERALI	5
ART. 3 OBIETTIVI SPECIFICI	6

PARTE SECONDA

INTERVENTI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 7

ART. 4 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

4.1 Costruzione della struttura Polivalente per spettacolo (Palatenda)	7
4.2 Interventi per l'urbanizzazione della Struttura Polivalente (1° Fase temporanea)	8
4.3 Realizzazione Sedi Associazioni Sportive	8
4.4 Realizzazione del nuovo Ostello della Gioventù	8
4.5 Edilizia Residenziale e nuova Sede dell'Aler di Bergamo	9
4.6. Realizzazione del Parco e completamento delle urbanizzazioni Palatenda (2° Fase definitiva)	9
4.7. Realizzazione del Complesso Sportivo polifunzionale	10
4.8. Costruzione Palestra Polivalente	10

ART. 5 PIANO FINANZIARIO E CRONOLOGICO DEGLI INTERVENTI 10

PARTE TERZA 12

CONTENUTI URBANISTICI E ASPETTI AMBIENTALI

ART. 6 Variazione urbanistica	12
6.1. Ambito territoriale interessato dall'Accordo di Programma	12
6.2. Elementi e procedure di Variante Urbanistica	12

ART. 7 Compatibilità ambientale 12

PARTE QUARTA 15

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI e VERIFICHE dell'ACCORDO

Art.8 Impegni dei soggetti sottoscrittori	15
ART. 9 Collegio di vigilanza e controversie	16
ART. 10 Sottoscrizione, effetti e durata	16
ART. 11 Elenco Allegati	16

ACCORDO DI PROGRAMMA promosso dal COMUNE DI BERGAMO e dalla PROVINCIA DI BERGAMO per la REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIVALENTE "PALATENDA", DI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE E PER LA DEFINIZIONE DELL'ASSETTO URBANISTICO DELLE LIMITROFE AREE SITUATE IN VIA GLENO IN BERGAMO.

(ai sensi dell'art.34 del Dlgs. n.267 del 8/08/2000, della L.R. 15.5.1993 n. 14 e della L. 7.8.1990 n. 241)

TRA

- Comune di Bergamo, con sede in Bergamo, piazza Giacomo Matteotti n. 27, nella persona dell'Assessore all'Urbanistica Luigi Nappo giusta delega del Sindaco;

E

- Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, nella persona dell'Assessore al Territorio ed all'Urbanistica Alessandro Moneta giusta delega dal Presidente;

E

- Provincia di Bergamo, con sede in Bergamo, via Torquato Tasso n. 8, nella persona del Presidente Valerio Bettoni;

viste

il Dgls. n. 267 del 8/08/2000

la l.r. 14 maggio 1993 n. 14

richiamati

i sottoelencati atti

Delibera del Consiglio Comunale n. 15080 P.G. del 3/02/2000 recante la promozione dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione della struttura Polivalente per spettacoli (Palatenda) in via Gleno;

Delibera della Giunta Provinciale n. 1447 del 14/02/2001 che ha approvato il presente accordo di programma;

Approvato con deliberazione consiliare
in data 09/04/2001 N. 72/I 21613 P.G.


SERVIZIO DEL TERRITORIO
E DELL'URBANISTICA
Dott. Valerio Bettoni

Delibera della G.R. n. VII/900 del 3/08/2000 di adesione della Regione Lombardia all'Accordo di Programma

Verbale del Comitato per l'accordo di programma riunitosi in data 7/03/2001

D.G.R. n. 3485 del 23/3/2001 di approvazione dell'ipotesi di accordo di programma

Tutto ciò premesso e considerato

PARTE PRIMA

ELEMENTI GENERALI

Art. 1

PREMESSE

Il presente Accordo di Programma di cui all'articolo 34 del Dlgs. n. 267 del 8/08/2000, si riconduce all'Ordine del Giorno votato dal Consiglio Comunale di Bergamo nella seduta del 3/02/2000 n. 15080 p.g., ed è stato promosso dal Sindaco del Comune di Bergamo con propria richiesta n. U18873 P.G. in data 15/03/2000, secondo le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, a seguito della conferenza preliminare dei rappresentanti degli Enti interessati, tenutasi il 10 ottobre 2000 che ne ha verificato la procedibilità.

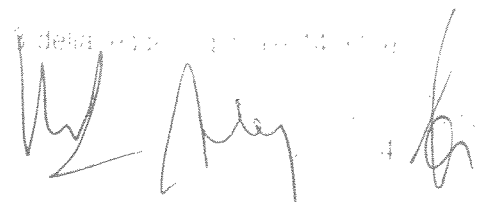
La Regione Lombardia ha determinato di partecipare all'accordo con deliberazione G.R.L. n. VII/900 del 3/08/2000 riconoscendo in capo al Comune di Bergamo il coordinamento dell'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria necessaria alla definizione dell'accordo.



Per la definizione e la sottoscrizione del presente accordo i rappresentanti degli Enti hanno delegato:

- ✓ per il Comune di Bergamo l'Assessore all'Urbanistica Luigi Nappo con decreto sindacale n. 145631 P.G. del 24/07/2000;
- ✓ per la Provincia di Bergamo, il Presidente Valerio Bettoni;
- ✓ per la Regione Lombardia l'Assessore al Territorio e all'Urbanistica Alessandro Moneta con Decreto del Presidente n. 24277 del 9/10/2000.

Lavori della Conferenza dei rappresentanti degli Enti costituitasi nella seduta del 10 ottobre 2000, da cui è scaturito il presente Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993.



della Segreteria Tecnica nominata ai sensi dell'articolo 4, relativi alla definizione dei contenuti e del testo dell'accordo nonché degli elaborati che lo integrano, si sono svolti secondo il seguente calendario:

- ✓ riunioni del Comitato per l'accordo di Programma: 10/10/2000 e 07/03/2001,
- ✓ riunioni della Segreteria Tecnica: 10/10/2000, 9/11/2000, 29/11/2000, 18/12/2000, 12/01/2001, 07/03/2001

Tutti gli elaborati che costituiscono il presente Accordo di programma sono stati approvati dal Comitato per l'Accordo di Programma nella seduta in data 07/03/2001; tutti i verbali delle riunioni svolte dal Comitato e dalla Segreteria Tecnica per l'Accordo di Programma sono depositati presso il Comune di Bergamo.

Ai sensi dell'articolo 4, lettera f), della legge regionale 14/93 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soggetti diversi dagli Enti interessati hanno chiesto di aderire alla fase di attuazione dell'accordo attraverso la realizzazione di quote funzionali degli insediamenti previsti.

Sui contenuti del presente accordo si è espressa favorevolmente, in via preventiva alla sottoscrizione, la Giunta Regionale Lombarda con la deliberazione n. 3485 assunta in data 23-03-2001.

Art.2

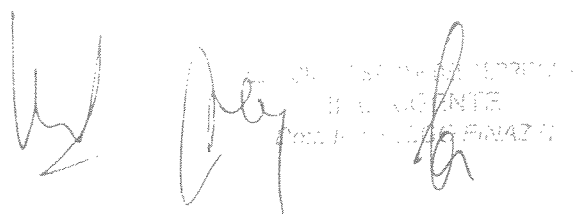
OBBIETTIVI GENERALI

Alla luce di quanto evidenziato in premessa i soggetti sottoscrittori, hanno individuato nell'accordo di programma come normato dall'art.34 del Dlgs. n. 267 del 8/08/2000 e dalla legge regionale 15.5.1993 n. 14, lo strumento idoneo a promuovere e disciplinare l'azione integrata e coordinata degli enti al fine di giungere alla definizione dell'Accordo di programma promosso dal comune di Bergamo e dalla provincia di Bergamo per la realizzazione di struttura polivalente "Palatenda", di impianti sportivi e relative attrezzature e per la definizione dell'assetto urbanistico delle limitrofe aree situate in via Gleno in Bergamo.

Gli enti sottoscrittori con l'accordo di programma intendono perseguire l'obiettivo di cui sopra attraverso:

1. l'impegno degli enti sottoscrittori ad avviare tutte le iniziative utili a garantire il regolare, sollecito e continuo svolgimento delle procedure amministrative e la competenza necessaria alla realizzazione dei interventi previsti dall'accordo di programma;
2. l'impegno degli enti sottoscrittori ad assicurare la necessaria trasparenza e la massima correttezza nell'attuazione dell'accordo di programma;

Approvato con deliberazione consiliare
in data 09/04/2001 N. 72/I 21613 P.G.


CAPOFILA PROVINCIA DI BERGAMO
CAPOFILA COMUNE DI BERGAMO
CAPOFILA COMUNE DI BERGAMO

2.2. - l'impegno degli enti sottoscrittori ad attivare tutte le iniziative utili a reperire le risorse finanziarie complementari per rendere possibile l'attuazione, in tempi brevi, delle opere previste dal presente accordo;

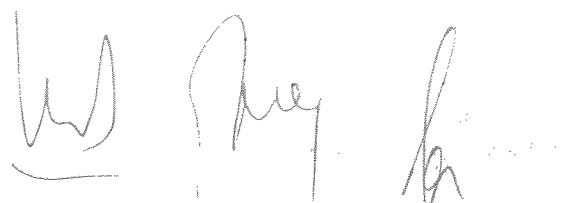
2.3. - l'impegno dei soggetti pubblici e degli eventuali privati che aderiscono all'accordo per le parti che li riguardano ad assolvere gli obblighi da ognuno di essi assunti secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente accordo di programma nonché nei documenti ad esso allegati.

Art.3

OBBIETTIVI SPECIFICI

Il presente accordo, in relazione alle premesse ed agli obiettivi generali sopra indicati, definisce puntualmente gli interventi finalizzati a:

- realizzare:
 - la struttura Polivalente per spettacolo (Palatenda)
 - le opere di urbanizzazione della Struttura Polivalente (1° Fase temporanea)
 - Sedi Associazioni Sportive
 - il nuovo Ostello della Gioventù
 - Edilizia Residenziale e nuova Sede dell'Aler di Bergamo
 - Un Parco pubblico e il completamento delle urbanizzazioni del Palatenda (2° Fase definitiva)
 - il Complesso Sportivo polifunzionale
 - la Palestra Polivalente
- mobilitare le risorse finanziarie per la completa attuazione degli interventi previsti al precedente punto;
- definire gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore all'attuazione degli interventi previsti in relazione:
 - alla quantificazione dei costi delle realizzazioni previste nel presente accordo di programma
 - ai tempi previsti per onorare gli impegni assunti con il presente accordo;
 - alla individuazione delle fonti di finanziamento per reperire le necessarie risorse;
 - all'espletamento di tutti gli atti e tutti gli adempimenti necessari alla messa a disposizione di tali risorse
 - al rispetto delle convenzioni e degli altri punti collegate al presente accordo di Programma



Il presente accordo ha come obiettivo la definizione del coordinamento e della tempistica di attuazione degli interventi nonché la loro corretta esecuzione secondo le prescrizioni concordemente e consensualmente dettate dagli enti che aderiscono all'accordo di programma.

PARTE SECONDA

INTERVENTI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Art.4

INTERVENTI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

4.1. Realizzazione Struttura Polivalente per lo spettacolo (Palatenda)

L'Amministrazione Comunale ha manifestato la necessità di programmare nel breve periodo la realizzazione di una struttura alternativa alla sede del Teatro Donizetti che attualmente ospita attività teatrali relative alla stagione di prosa, attività concertistiche ed operistiche, balletti, etc.

Ciò in funzione della indisponibilità della attuale sede dal momento dell'inizio dei lavori di restauro dell'edificio. Oltre a ciò l'intento amministrativo è stato quello di rispondere alla domanda di spazi anche per altre tipologie di manifestazioni culturali e concertistiche più affini al mondo giovanile.

Gli ambiti territoriali sensibili a tali localizzazioni sono fisicamente raccolti tra il limite frattuale del tessuto edificato cittadino e la fascia a cavallo tra la prima e la seconda fascia tangenziale di Bergamo.

Si esprimono di seguito alcuni elementi sintetici che connotano il tipo di struttura da inserire nel territorio:

FUNZIONI:

Struttura polifunzionale da destinare a spettacoli ed attività culturali e relative al tempo libero di vario genere (ad es: Attività teatrali nei vari generi, concertistiche, etc.).

DATI DIMENSIONALI:

Capienza:	1.500	N° Posti
Superficie coperta:	5.000	mq
Altezza max	25	m
Parcheggi a raso:	5.550	mq
Piazze e percorsi:	6.270	mq
Giardini, parchi e verde boschivo	5.550	mq

4.2 Interventi per l'urbanizzazione della Struttura Polivalente (1° Fase temporanea)

La prima fase di attuazione dovrà inevitabilmente confrontarsi con una situazione esistente di riferimento che sarà ancora priva delle connessioni viabilistiche introdotte dal futuro percorso della nuova Tangenziale Est. Pertanto si ipotizza una prima fase temporanea che comunque garantisca la necessaria accessibilità, funzionalità e fruibilità della struttura del Palatenda in attesa della realizzazione delle opere infrastrutturali che costituiranno l'assetto definitivo dell'ambito sia sotto il profilo viabilistico che funzionale.

La prima fase comporterà la realizzazione di:

- un primo parcheggio pubblico prospiciente la nuova struttura e accessibile dalla via Presolana;
- una strada di collegamento viabilistico tra il nuovo parcheggio e la via Gleno;
- un percorso pedonale parallelo al nuovo collegamento stradale;
- il potenziamento dei parcheggi esistenti anche attraverso una specifica utilizzazione e segnaletica di comunicazione;
- le reti tecnologiche primarie di servizio alla nuova struttura.

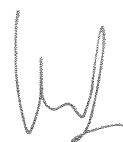
4.3 Realizzazione Sedi Associazioni Sportive

La vicinanza di esistenti attrezzature sportive di proprietà della Provincia e del C.O.N.I. fissa le condizioni preliminari per costituire un importante polo sportivo cittadino attraverso l'implementazione con nuove attrezzature previste nel presente Accordo di Programma e conseguentemente crea un naturale ambito di collocazione delle sedi delle Associazioni Sportive strettamente correlate all'utilizzo del polo stesso.

Si prevede pertanto la realizzazione di un edificio che espliciti la funzione di sede e circolo ricreativo per una superficie lorda di pavimento massima di mq 2.500 e altezza massima di 3 piani fuori terra.

4.4 Realizzazione del nuovo Ostello della Gioventù

L'attuale domanda ricettiva generata dalla vocazione turistica della città di Bergamo ha evidenziato l'insufficienza dell'attuale ostello della Gioventù collocato in località Monterosso, pertanto si riconosce la necessità di potenziamento del servizio offerto attraverso un secondo polo ricettivo da collocarsi nell'ambito della via Gleno, in posizione equidistante dal centro rispetto all'esistente



Infatti le analisi compiute dimostrano come la nuova struttura possa assolvere la funzione di pensionato anche per permanenza oltre le tre settimane, previste dal Regolamento dell'Ostello, per soddisfare anche specifiche fasce di utenza quali:

studenti universitari e studenti del "programma Erasmus",

studenti dell' Accademia Carrara;

docenti assegnatari di cattedre;

parenti dei bambini sottoposti a trapianto presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo.

L'ostello è dimensionato per una ricettività massima pari a circa n°240 persone e una conseguente superficie lorda di pavimento (Slp) massima pari a mq 1300, con altezza massima di 3 piani.

4.5 Edilizia Residenziale e nuova Sede dell'Aler di Bergamo e riqualificazione Parco di Borgo Palazzo

Nell'ambito territoriale regolato dall'Accordo sono individuate funzioni residenziali che definiscono il bordo territoriale verso la via Borgo Palazzo, in modo da conferire un nuovo ordine alla percezione dell'asta viaria e degli spazi aperti di contorno.

Il nuovo insediamento prevede l'edificazione per una volumetria complessiva pari a mc. 50.000 di cui la metà sarà destinata a soddisfare il fabbisogno di edilizia pubblica, individuando a tal fine l'Aler di Bergamo come soggetto attuatore.

La restante quota di 25000 mc. sarà invece destinata al mercato libero e assegnata previa asta pubblica.

Nell'ambito destinato all'intervento pubblico viene prevista la realizzazione della nuova sede dell'Aler (dimensionata con slp. di mq 3.000).

Nell'ambito destinato a mercato libero è ammessa la possibilità di integrare la funzione residenziale con destinazioni terziarie compatibili fino ad un massimo pari al 10% della volumetria prevista.

E' prevista la riqualificazione del parco adiacente alla Via Daste e Spalenga, da destinare a spazi pubblici in connessione con il sovrastante centro polivalente collegato attraverso la previsione di un percorso ciclopedonale, nonché la realizzazione di aree di sosta in funzione dei nuovi insediamenti.

4.6 Completamento delle urbanizzazioni Palatenda (2° Fase definitiva)

La seconda fase di intervento definirà compiutamente l'assetto urbanistico dell'ambito Palatenda a seguito della realizzazione della nuova tangenziale Est e degli svincoli di accesso all'ambito interessato. Sarà pertanto

possibile realizzare gli spazi aperti destinati a Piazza, con percorso protetto da pensiline, il viale pedonale alberato in luogo degli spazi di sosta e della viabilità di prima fase.

Tali interventi si coordineranno con la realizzazione del nuovo parcheggio alberato posto a nord dell'ex Neuropsichiatrico in modo da implementare la dotazione di parcheggi alla struttura e da consentire la definizione del sistema di viabilità afferente.

4.7 Realizzazione del Complesso Sportivo polifunzionale

L'ambito di intervento individua un nuovo centro sportivo in ampliamento di quello già esistente per l'insediamento di grandi campi da gioco (baseball, rugby, football americano, tamburello).

I campi da rugby e football americano sono disposti in coppia in modo da utilizzare un unico blocco per gli spogliatoi, i servizi e le tribune. La superficie territoriale individuata per l'intervento è pari a mq 60.765.

4.8 Costruzione Palestra Polivalente

L'ambito di intervento individua un volume destinato ad integrare la dotazione di impianti sportivi con una attrezzatura per la pratica di attività sportive al coperto. E' prevista l'attestazione di un corpo di fabbrica adiacente alla struttura scolastica presente in Via Gleno per una volumetria massima pari a mc 7.600.

Art. 5

PIANO FINANZIARIO E CRONOLOGICO DEGLI INTERVENTI

Le trasformazioni previste dal presente Accordo si dettagliano negli interventi indicati dal piano operativo che segue, nel quale sono riportate le previsioni di costo indicative e le competenze dei soggetti aderenti.



Elenco opere		Tipo di finanziamento	Attuazione
denominazione	Costo in lire		
Struttura polivalente per spettacolo	7.000 milioni	Privato in regime di concessione	Soggetto privato in regime di concessione
Opere di urbanizzazione relative alla struttura polivalente per lo spettacolo	3.000 milioni	pubblico	Comune di Bergamo
Sedi associazioni sportive	4.000 milioni	pubblico	Provincia di Bergamo
Ostello della Giovent	3.000 milioni	pubblico	Provincia di Bergamo
Edilizia residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione	6.000 milioni	pubblico	Aler
Nuova Sede Aler	4.500 milioni	Pubblico	Aler
Edilizia residenziale libera e relative urbanizzazioni	9.000 milioni	privato	Soggetto privato previa asta pubblica
Parco Pubblico	1.500 milioni	pubblico	Provincia/Aler
Complesso sportivo polifunzionale e relative opere di urbanizzazione	4.000 milioni	pubblico	Provincia di Bergamo
Palestra polivalente	3.000 milioni	Pubblico/privato in regime di concessione	Provincia/Comune di Bergamo/Soggetto privato in regime di concessione
TOTALE COMPLESSIVO	45.000 milioni		

Gli interventi previsti dall'Accordo di Programma saranno realizzati nell'arco temporale di anni sette decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione dell'Accordo sulla base dei lotti funzionali identificati nel progetto di intervento (masterplan) e specificati nella sua normativa tecnica di attuazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAPOFILA
PRESIDENTE
COMITATO
11/12/01

PARTE TERZA

CONTENUTI URBANISTICIE AMBIENTALI

Art. 6

VARIAZIONE URBANISTICA

6.1 - La variazione urbanistica attivata con il presente Accordo consiste nella definizione degli ambiti destinati alla realizzazione di una struttura polivalente "Palatenda", di impianti sportivi e relative attrezzature e ridefinizione dell'assetto urbanistico delle limitrofe aree situate nell'ambito di Via Gleno -Via Borgo Palazzo.

Gli elaborati costitutivi la variazione urbanistica, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, indicano tutti i dati riferiti alle volumetrie insediabili, alle specifiche destinazioni d'uso, alle altezze massime dei corpi di fabbrica nonché a tutti i riferimenti planimetrici del Progetto Unitario (masterplan).

Il Masterplan, o progetto unitario di intervento, si pone come progetto di riferimento, contenente tutti gli elementi di analisi urbanistica, territoriale, i parametri urbanistici dimensionali, nonché le indicazioni di destinazioni d'uso.

Come previsto nelle N.T.A., non costituiscono elementi di variante urbanistica le modifiche all'assetto planivolumetrico se rientranti nelle fattispecie disposte dall'art. 7 comma 10 della L.R. 23/97.

Il Masterplan individua 6 ambiti di intervento, autonomamente attivabili in fasi temporali diverse all'interno dell'unitarietà complessiva da esso delineata.

Per gli elementi di specificazione si fa integrale rimando agli allegati al presente accordo n. 5, 6, 7c, 7d, 7f.

6.2 - I contenuti di variazione urbanistica sopradescritti sono stati oggetto di pubblicizzazione alla cittadinanza, mediante le consuete ed analoghe prassi previste in materia urbanistica, per un periodo di giorni 20 consecutivi, con successiva raccolta delle osservazioni presentate.

Conseguentemente alla pubblicazione è pervenuta n°1 osservazione.

La stessa è stata controdedita dalla segreteria tecnica nella seduta del 12/01/2001 ed approvata dal Comitato tecnico nella seduta del 7/03/2001, come risulta dai verbali in atti al Comune di Bergamo.

Art. 7

COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Gli interventi di trasformazione, oggetto del presente Accordo, interessano un'area territoriale che, pur di margine, si può considerare come interstiziale limitrofa ad aree urbane esistenti ed avente superficie superiore

a 10 ha, pertanto ricadente nell'elenco degli interventi di cui al punto 7 dell'allegato B, del DPR 12 aprile 1996 e assoggettabile alle procedure di Verifica di Impatto ambientale ai sensi dell'art.10 del suddetto DPR/96.

Ciò detto, va anche rilevato che, di per sé, l'intervento di trasformazione tende a definire un assetto urbanistico che colloca sul territorio in grande prevalenza aree ed attrezzature pubbliche quali giardini e parchi pubblici, impianti sportivi scoperti di tipo pubblico, barriere boscate di connessione verde, limitando la collocazione di strutture e volumetrie di tipo privato alla sola residenza e disponendole lungo i bordi già fortemente urbanizzati della via Borgo Palazzo (arteria viaria urbana tipicamente cittadina), come si può desumere dal riepilogo precedentemente riportato.

In tal senso risulta del tutto evidente che tali previsioni possano essere assunte come elementi di mitigazione ambientale se visti in coordinamento con i futuri interventi di realizzazione dell'asta viaria della nuova tangenziale Est, già prevista dallo strumento urbanistico generale e interessante l'ambito di intervento di Accordo di Programma.

La progettazione urbanistica del masterplan ha assunto infatti come elemento imprescindibile la proposizione di una forte presenza vegetale, in specie lungo gli ambiti di contatto con il tracciato della futura tangenziale est, dando risalto al ruolo del Sistema del Verde e delle connessioni ecologico-ambientali già identificate dal PRG come elementi portanti dell'ambito in oggetto.

La dislocazione delle strutture edificate (siano esse servizi pubblici o residenze private) ha interessato i bordi esterni del compendio al fine di conferire unitarietà e grande dimensione agli spazi aperti verdi centrali ed agli impianti sportivi, proponendo l'incentivazione di collegamenti pedonali che garantiscano la massima fruibilità degli spazi pubblici, evitando contaminazioni con arterie viarie interne di distribuzione, in modo da abbattere gli effetti indotti di inquinamento acustico ed atmosferico.

Il tema della mobilità e dell'asservimento viabilistico delle strutture previste nell'area (soprattutto per quanto concerne la struttura del Palatenda) è stato quindi risolto tenendo conto di alcuni principi fondamentali:

1. utilizzo diretto di sbocchi su arterie esistenti (via Borgo Palazzo – via Gleno);
2. proposta di soluzioni distinte per le fasi ante e post realizzazione della tangenziale est ;
3. definizione di un sistema di parcheggi di corona rispetto al compendio, tale da garantire una differenziata proposta di parcheggio dei mezzi e la facilità di accesso dalla rete esistente, limitando gli effetti di accodamento e congestionamento dei nodi di intersezione della rete viaria;
4. potenziamento del servizio pubblico (vista la vicinanza della sede dell'Azienda Tramviaria di Bergamo);
5. definizione di un piano di segnaletica di comunicazione idoneo che orienti in modo razionale l'afflusso di visitatori che utilizzano mezzi privati.

Per ulteriori specificazioni sui criteri di progettazione si rimanda a quanto indicato nelle NTA di Accordo di Programma allegate.

La realizzazione della Tangenziale Est consentirà di migliorare il sistema di accessibilità alle strutture attraverso svincoli dedicati dall'arteria principale già previsti dal progetto preliminare della stessa, abbattendo i fenomeni di inquinamento atmosferico per effetto di una maggiore fluidità della circolazione stradale.

La soluzione viabilistica della Tangenziale da un lato ritroverà nelle previsioni attuative introdotte dall'Accordo di programma elementi di risarcimento ambientale utili alla limitazione degli effetti inquinanti prodotti dalla stessa, ma peraltro dovrà assumere la presenza degli impianti pubblici di Accordo di Programma quale riferimento per la proposta di soluzioni atte a ridurre l'impatto ambientale, quali ad esempio la collocazione di specifici sistemi di ventilazione/aspirazione/filtraggio in corrispondenza delle immissioni di tratti di strada in galleria. L'accumulo e l'aspirazione dell'area sarebbe facilitato dalle seguenti considerazioni:

1. La presenza semi-costante di una brezza di valle diretta verso SSW circa parallela al tracciato della tangenziale;
2. La realizzazione dell'intera strada in galleria o in trincea favorisce un confinamento naturale degli agenti inquinanti atmosferici che risultano molto più pesanti delle molecole atmosferiche naturali e quindi tendono a depositarsi-stazionare nelle porzioni più inferiori della colonna d'aria.

Quanto sinora approfondito tende pertanto a segnalare come la valutazione degli effetti prodotti sull'ambiente meramente attribuibili all'intervento di trasformazione oggetto di Accordo di Programma porti a considerare come positivi i recuperi di ampie aree verdi e i conseguenti rafforzamenti di biomasse, limitati gli effetti riguardanti la mobilità veicolare privata, e limitato il peso degli insediamenti edificati previsti rispetto alla vastità dell'intervento. Di contro la futura compresenza della tangenziale est, oltre che recepire i giovamenti derivati dalla realizzazione attraverso l'Accordo di Programma di barriere vegetali e di irrobustimento della presenza boschiva, dovrà necessariamente assumere le nuove attività collocate dallo stesso Accordo come riferimento anche per la individuazione di accorgimenti e soluzioni di riduzione dell'impatto ambientale determinato dal passaggio dell'arteria viabilistica.

In relazione a quanto evidenziato la competente struttura VIA della Regione Lombardia si è espressa con proprio decreto n. 4294 del 27/2/2001 non rilevando effetti tali da assoggettare l'intervento a Valutazione di impatto ambientale.

PARTE QUARTA

IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI e VERIFICHE DELL'ACCORDO

Art. 8

IMPEGNI dei Soggetti Sottoscrittori

Al fine di dare corretta attuazione alle pattuizioni di accordo di programma gli Enti sottoscrittori si impegnano rispettivamente a.

Comune di Bergamo si impegna a :

- realizzare sulle aree acquisite dalla Provincia la struttura polivalente per lo spettacolo e le relative opere di urbanizzazione
- valutare tempestivamente i progetti esecutivi relativi agli altri interventi previsti dal presente Accordo.
- non precludere l'accessibilità alle residue proprietà della Provincia limitrofe all'intervento relativo alla Struttura polivalente per lo spettacolo, compreso l'utilizzo dei parcheggi
- convocare ogni qualvolta si ritenga necessario il Collegio di Vigilanza dell'Accordo
- curare le comunicazioni alla Regione circa lo stato di avanzamento della attuazione dell'Accordo con riferimento alle scadenze programmate.

Provincia di Bergamo si impegna a :

- realizzare tutti gli interventi a lei spettanti definiti al precedente art.5
- cedere gratuitamente al Comune di Bergamo le aree necessarie alla realizzazione della struttura polivalente per lo spettacolo e relative opere di urbanizzazione .
- definire con Aler le modalità di attuazione degli interventi specifici sulla base della convenzione allegata, che costituisce parte integrante del presente Accordo, che dovrà essere sottoscritta in forma pubblica entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del presente accordo.

La Regione si impegna a:

- emettere il decreto di approvazione dell'Accordo entro quindici giorni dall'esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di Bergamo di ratifica della firma del Sindaco di Bergamo;
- provvedere alla conseguente pubblicazione sul B.U.R.L. del suddetto decreto,

- coordinare le procedure necessarie per l'erogazione di eventuali contributi sulle opere pubbliche previste nel presente accordo.

Art.9

COLLEGIO DI VIGILANZA ED EVENTUALI CONTROVERSIE

E' costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma.

Esso è formato da:

Sindaco del Comune di Bergamo che lo presiede, Presidente della Regione Lombardia, presidente della Provincia o loro delegati.

Al Collegio vengono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati;
- risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma; per tale funzione il Collegio sarà integrato da 2 esperti nominati di comune accordo, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta di intervento del Collegio, dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia o, in difetto del suddetto comune accordo, dal Prefetto della Provincia di Bergamo;
- valutare ed assentire varianti dell'assetto urbanistico entro i limiti e con le procedure disposti e dalla L.R. 23/97.
- Valutare eventuali proroghe motivate e giustificate rispetto ai tempi di attuazione previsti dall'art. 5 fino ad un massimo di 10 anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione del presente Accordo.

Il suddetto collegio si avvarrà della Segreteria Tecnica già nominata per l'accordo presente.

La disciplina dell'attività del Collegio dovrà prevedere che ciascun componente possa chiedere la convocazione del Collegio stesso e che la conseguente riunione debba tenersi non oltre i 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

I componenti del Collegio possono conferire specifica delega per l'esercizio delle loro funzioni.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio: l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentanti.

Art. 10

SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti sottoscrittori in ordine alle materie quivi trattate e regolate.

L'adesione del Sindaco di Bergamo, del Presidente della Provincia di Bergamo e del Presidente della Regione Lombardia, poichè l'Accordo comporta variazione al P.R.G. in vigore nel Comune di Bergamo, sarà sottoposto

alla ratifica del Consiglio Comunale di Bergamo, ratifica che dovrà essere deliberata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, pena la decadenza dell'Accordo secondo quanto statuito dal TUEL Dlgs n 267 del 8/8/ 2000.

Una volta ratificata l'adesione del Sindaco di Bergamo, l'Accordo sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.L.

L'accordo così approvato produrrà gli effetti di variante urbanistica e di dichiarazione di pubblica utilità.

Il presente Accordo resterà efficace sino all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso previste.

Art. 11

ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti allegati sottoscritti dai Rappresentanti degli Enti intervenuti:

1. Corografia
2. Fotopiano
3. Fotogrammetrico
4. Fotopiano e progetto
5. "Masterplan"
6. Unità di Intervento
- 7.a P.R.G. 2000 vigente
- 7.a1 P.R.G. 2000 Variante Tangenziale
- 7.b Estratto N.T.A P.N.9 P.R.G. 2000 vigente
- 7.c Variazione Urbanistica
- 7.d Estratto nuove N.T.A.P.N.9
- 7.e Standard P.R.G. 2000
- 7.f Standard di Progetto
- 7.g Tabella riepilogativa della quantità degli standard
8. Convenzione con Aler

30 MAR. 2001

Per il Presidente della Giunta Regionale Lombarda

L'ASSESSORE REGIONALE AL
TERRITORIO E URBANISTICA

Alessandro Moneta

Per il Presidente della Provincia di Bergamo

IL VICE PRESIDENTE

Bonaventura Grumelli Pedrocchi

Per il Sindaco del Comune di Bergamo

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Luigi Nappo

Approvato con deliberazione consiliare
in data 09/04/2001 N. 72/I 21613 P.G.

SETORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Dot. Ing. DIEGO PINAZZI